

Pubblicato il 02/09/2024

N. 03288/2024 REG.PROV.CAU.
N. 05739/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5739 del 2024, proposto da

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Susanna Angela Tosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. -OMISSIS-resa tra le parti;

Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 agosto 2024 il Cons. Sebastiano Zafarana e viste le conclusioni delle parti;

Considerato, ai fini del *fumus boni iuris*, che l'appello cautelare appare meritevole di favorevole considerazione alla luce di quanto allegato e documentato dalla ricorrente in primo grado in ordine alla carenza istruttoria che ha connotato il diniego impugnato, posto che il Ministero dell'Interno ha contestato all'istante la mancata integrazione nella comunità nazionale unicamente a causa di condotte penalmente rilevanti ascrivibili al fratello convivente, -OMISSIS- senza muovere alcun rilievo sulla persona dell'istante al riconoscimento del diritto di cittadinanza;

Ritenuto, al riguardo,

- che *“L'elevazione della soglia di tutela e di prevenzione nella materia de qua non consente di ricondurre, con carattere di automatismo, al solo rapporto di parentela la ricaduta di mende e pregiudizi che gravano su persone diverse dal soggetto che - versando nelle condizioni di cui all'art. 5 della legge n. 91 del 1992 - aspira al riconoscimento del diritto di cittadinanza. La determinazione dell'Amministrazione, pur altamente discrezionale e non sindacabile nei profili dell'opportunità della scelta, non si sottrae, quindi, agli obblighi di adeguatezza dell'istruttoria e di congruità della motivazione, che nella specie non risultano adeguatamente assolti, stante la mancata verifica e esternazione delle ragioni in base alle quali i riscontri a carico dei parenti del ricorrente si riflettano, in rapporto di consequenzialità e di ragionevole efficienza casuale, sull'odierno*

appellante con effetto di pericolo per la sicurezza della Repubblica.”

(Consiglio di Stato, sez. III, sent. n. 2763 del 5 giugno 2015);

- che *“Non si esclude naturalmente che anche i reati commessi da componenti del nucleo familiare possano rilevare nella valutazione discrezionale che l’amministrazione è chiamata a fare in materia di concessione della cittadinanza italiana, ma deve trattarsi di reati che abbiano una regia familiare ovvero siano connotati da una fruizione familiare dei proventi del reato o ancora denotino atteggiamenti di collaborazione, protezione reciproca o condivisione piena degli schemi devianti, tali da disvelare la scarsa integrazione dell’intera famiglia”* (Cons. St., sez. III, 2 maggio 2022, n. 3409);

Ritenuta altresì sussistente, ai fini della delibazione del danno grave ed irreparabile, la lesione dell’aspettativa dell’appellante a poter esercitare i diritti afferenti allo *status* garantito ai cittadini italiani;

Ritenuto, conclusivamente, di dover accogliere la domanda cautelare, in riforma dell’appellata ordinanza, ai fini del motivato riesame della domanda di cittadinanza da parte dell’Amministrazione nel rispetto delle garanzie di partecipazione dell’interessata;

Valutata la sussistenza di motivate ragioni per compensare fra le parti le spese dei due gradi di giudizio cautelare.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l'appello (Ricorso numero: 5739/2024) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare proposta in primo grado ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Compensa fra le parti le spese dei due gradi della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata

presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche contemplate nel presente provvedimento.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 agosto 2024 con l'intervento dei magistrati:

Stefania Santoleri, Presidente

Giovanni Pescatore, Consigliere

Ezio Fedullo, Consigliere

Giovanni Tulumello, Consigliere

Sebastiano Zafarana, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Sebastiano Zafarana

IL PRESIDENTE
Stefania Santoleri

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.